

Senatore **Capponi**. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulla questione. Mi pare che la discussione vada in lungo e s'interdica, e si perda un tempo prezioso che tutti cerchiamo di guadagnare. Mi pare pure che giovi andare diritto, mantenendo forza a ciò che è già stato deliberato.

Io propongo quindi l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Il Senatore Capponi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'ammette, sorga.

(Approvato.)

Si riprende adunque la discussione sui provvedimenti finanziari Allegato H. *Legge sulle tasse di Sanità Marittima*.

È aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 giugno 1861, numero 64, relativi al servizio della sanità marittima sono abrogati... »

(Approvato.)

« Art. 2. I bastimenti tanto nazionali che esteri pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiagge dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

» 1. Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccato la Turchia Europea ed Asiatica, l'Egitto, la Siria e le isole dell'Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del capo Horn e del canale di Suez pagheranno per ogni tonnellata di capacità centesimi 45.

» 2. Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata di capacità centesimi 25;

» 3. I piroscafi provenienti dai porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al numero 1 di questo articolo, pagheranno 7 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo all'estero;

» 4. I bastimenti a vela potranno andare esenti dalla tassa di cui ai numeri 1 e 2, mediante il pagamento annuo del triplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

» 5. I bastimenti a vapore potranno andare esenti dalla tassa di cui ai numeri 1 e 3 mediante il pagamento annuo del decuplo della tassa stessa per ogni tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

» Le tasse pagate a tenore dei numeri 1, 2, e 3 non saranno computate in isconto della tassa annuale di abbonamento. Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

a) I bastimenti della marina militare di qualunque nazione;

b) Le navi di rilascio anche ammesse a libera pratica, quando non facciano operazioni di commercio;

c) I battelli da pesca anche proceduti dall'estero e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabotaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno lire una, se non maggiore di 10 tonnellate, e centesimi 20 all'anno per tonnellata sino alle 50, centesimi 25 anche all'anno per tonnellata se maggiori a questa portata. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del 40 per cento, per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato.

« Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. Dovranno però munirsi del permesso sanitario di cui all'articolo 3, lettera C, se in uno dei luoghi di approdo imbarcassero merci o passeggeri destinati per lo Stato. »

(Approvato.)

« Art. 6. Per ogni patente di sanità rilasciata ai bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di lire una per ogni bastimento di portata inferiore alle 50 tonnellate, e di lire tre per ogni portata maggiore. »

(Approvato.)

« Art. 7. Sono estese alle province venete le leggi 30 giugno 1861, n. 64; 13 maggio 1866, n. 3568; e 31 luglio 1869, n. 3544, nonché i regi decreti 16 dicembre 1866, n. 3371, e 8 settembre 1867, n. 3932, come pure tutte le altre disposizioni vigenti nel Regno relative al servizio della sanità marittima. »

(Approvato.)

Presidente. Domani i signori Senatori sono invitati ainarsi al tocco negli Uffici per l'esame dell'ultima progetto di legge presentato dal Ministero; ed alle 2 si terrà seduta pubblica pel seguito della discussione dei provvedimenti finanziari e successivamente degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Faccio poi presente al Senato, non già per contraddire, ma in via di semplice osservazione, che quando si presenta l'opportunità si possono benissimo intramazzare quei progetti di legge che non richiedono lunga discussione, e così guadagnare tempo, essendovi ancora più di una dozzina di leggi da sottoporre al Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DELL'8 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni.* — *Urgenza dichiarata sulla petizione della fabbrica di Novara* — *Commemorazione del Senatore Simonetti* — *Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari* — *Allegato I* — *Approvazione degli articoli dal 1° al 9°* — *Schiarimento sull'art. 10 chiesto dal Senatore Imperiali, fornito dal Ministro della Marina* — *Approvazione dei rimanenti articoli* — *Allegato L* — *Raccomandazione del Senatore Lanzi, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Avvertenza e raccomandazione del Senatore Lanzi su l'art. 5* — *Ossequio del Senatore Marsili* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze* — *Proposta d'aggiunta del Senatore Marsili combattuta dal Ministro* — *Raccomandazione del Sen. Lanzi sull'art. 7, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Approvazione degli art. 7, 8, 9 e 10* — *Avvertenza dei Senatori Ginori Lisci, Marsili e Cambry Digny sull'art. 11, ai quali rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Cecchi Relatore* — *Avvertenza del Senatore San Sereno* — *Risposta del Ministro delle Finanze* — *Approvazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ed ultimo dell'Allegato L* — *Discussione dell'Allegato K* — *Domanda del Senatore Sagredo al Ministro dell'Istruzione Pubblica e risposta di questo* — *Istanza del Senatore Viglioni sull'art. 1, cui risponde il Ministro della Pubblica Istruzione* — *Approvazione degli Allegati K ed M* — *Discussione ed approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Per la leva militare dei nati nell'anno 1849; 2. Per la rettificazione degli articoli 87 e 95 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 già modificati colla legge 24 agosto 1862; 3. Per la convenzione sulle saline d'Orbetello; 4. Per la costruzione del porto di Reggio di Calabria; 5. Per l'autorizzazione delle opere di sistemazione del porto di Bari; 6. Per la facoltà al Municipio di Firenze d'imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui ad alcune opere comprese nei piani regolatori e di ampliamento della città.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro delle Finanze, della Marina, dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

N. 4455. Gli impiegati comunali degli Istituti e Stabilimenti comunali e delle Opere pie di parecchi Comuni della Provincia di Siena, in N. 53, domandano che venga modificato il progetto di legge sullo stato degli Impiegati civili, nel senso che le disposizioni relative alle punizioni ed alla istruzione dei Consigli di disciplina, siano estese agli impiegati delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie e degli stabilimenti provinciali e comunali.

N. 4456. Quattro canonici fabbricieri della cattedrale di Novara domandano che, ove non si possa accogliere una modificazione che propongono alla legge sulla conver-

sione dei beni immobili delle fabbricerie, venga ad ogni modo adottato un ordine del giorno che sospenda la esecuzione di quelle disposizioni fino a nuovi provvedimenti.

Senatore Belgioioso. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Belgioioso. Pregò il Senato a voler dichiarare di urgenza la petizione relativa alla fabbrica della cattedrale di Novara, di cui si è fatto cenno testè.

Presidente. Domando al Senato se approva quest'urgenza.

(Approvato.)

Signori Senatori,

Nel giorno 3 di questo mese mancò ai vivi per grave e celere malattia il nostro Collega Principe Rinaldo Simonetti. Questa perdita riesci affatto inaspettata; giacchè era in lui una tale floridezza che smentiva l'età sua sebbene fresca di 49 anni. Fu il Simonetti eccellente cittadino italiano, sicchè si adoperò in ogni modo al risorgimento nazionale ad emancipare la Patria sia dalle tirannidi straniere sia dalle indigene. L'animo suo sem-

pre compreso da tale sentimento, non lasciò un istante dall'adoperarsi per raggiungere questo santo scopo. Nel 1848 fu alla testa dei volontari che varcarono il Po per combattere il comune nemico.

Che se sventurata fu quella spedizione, non cessò, anzi non diminuì nell'animo del Simonetti l'amore per la patria comune e continuò i suoi sforzi nell'opera incominciata. Morì il 1859, anno propizio alle sorti d'Italia, ed il Simonetti si mise in azione calorosamente perchè le Marche e l'Umbria si potessero riunire alle altre italiane province già emancipate. Fu Deputato al Parlamento italiano, dappoi nominato Senatore. Noi rammenteremo nel Principe Simonetti un cittadino che impiegò tutte le forze sue al bene e prosperità della Patria. Che molti cittadini lo imitino!

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Allegato I. — Legge sui diritti marittimi.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla lettura degli articoli.

CAPO I. — Tassa d'ancoraggio.

« Art. 1. I bastimenti nazionali e gli esteri equiparati ai nazionali di qualunque provenienza, andranno soggetti ad una tassa di ancoraggio di centesimi 55 per tonnellata di capacità.

» La tassa di ancoraggio sarà dovuta ogniqualvolta il bastimento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi faccia operazioni di commercio. »

Ghi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Non sono considerate operazioni di commercio il mandare la lancia a terra, il consegnare o ricevere lettere ed anche semplici campioni, ed il rifornirsi di qualsiasi provvigioni od attrezzi di bordo che possono essere necessari al compimento del viaggio. »

(Approvato.)

« Art. 3. I bastimenti che imbarcano e sbarcano merci in più porti, rade o spiagge dello Stato, o che vi fanno anche una sola di queste due operazioni, pagano la tassa di ancoraggio nel luogo in cui incominciano l'operazione, e ne vanno esenti in quelli ove la continuano o la compiono, purchè in tale intervallo non tocchino alcun porto estero; se toccano un porto, rada o spiaggia esteri, escluso il caso di forza maggiore, pagheranno la tassa come al primo approdo. Non godranno di tale beneficio i piroscafi, scorsi trenta giorni dalla data del pagamento della tassa, e le navi a vela dopo quattro mesi dalla data medesima. »

(Approvato.)

« Art. 4. L'imbarco e lo sbarco di passeggeri equiparato all'imbarco e sbarco di merci per l'applicazione della tassa di ancoraggio, a meno che esso non ac-

cada per ragione di malattia od in caso di rilascio forzato. »

(Approvato.)

« Art. 5. I bastimenti nazionali a vela e gli esteri equiparati ai nazionali ed i piroscafi addetti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti potranno andare esenti dalla tassa, di cui all'articolo primo, mediante il pagamento di una lira e 65 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

» Questa tassa annuale non va soggetta ad alcuna diminuzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata, e però le tasse già pagate, a tenore dell'articolo primo, non saranno computate in diminuzione della medesima.

» Le navi di portata non superiore a 50 tonnellate pagheranno una sola tassa d'ancoraggio all'anno qualunque sia il numero dei loro approdi. »

(Approvato.)

« Art. 6. I piroscafi, tranne quelli designati all'articolo precedente, pagheranno la tassa d'ancoraggio una sola volta al mese, qualunque sia il numero degli approdi e delle operazioni di commercio praticate entro un mese dal giorno che ebbe luogo il primo approdo. »

(Approvato.)

« Art. 7. I bastimenti esteri, che non siano ammessi per trattati a godere degli stessi favori dei nazionali, saranno assoggettati al doppio del diritto, seguendo nel resto le regole stabilite per i bastimenti nazionali. »

(Approvato.)

« Art. 8. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del quaranta per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori. »

(Approvato.)

« Art. 9. Sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio:

» I bastimenti della marina militare di qualsivoglia bandiera;

» I battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge. »

(Approvato.)

» Art. 10. Andranno pure esenti dalla tassa d'ancoraggio i bastimenti che, appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o rada per ultimarvi i lavori indispensabili alla loro navigazione, e ne ripartiranno senza avervi fatte operazioni di commercio. »

(Approvato.)

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Imperiali**. Vorrei chiedere uno schiarimento al signor Ministro della Marina.

Veggio dal contesto della legge che non sono esentati da la tassa di ancoraggio, come si soleva praticare per lo passato ne' nostri porti, i bastimenti che sono di pertinenza privata e specialmente inglesi così detti

del *Jockey Club*; mentre in tutti i porti delle altre nazioni questi bastimenti si riguardano come da guerra, e non pagano diritto di ancoraggio. Se invece si ritenessero come bastimenti mercantili, allora vi sarebbe l'inconveniente che nei nostri porti dovrebbero assoggettarsi al pagamento dell'ancoraggio, mentre nei porti esteri non ne pagano alcuno.

Questo semplicemente desidererei sapere, e spero che il signor Ministro vorrà avere la bontà di darmi una spiegazione in proposito.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. In Inghilterra esiste un regolamento speciale per questa specie di bastimenti, ma nella nostra marina non v'è regolamento che contempli specialmente questi legni, perciocché sono ancora tra noi molto rari.

Posso però assicurare l'onorevole Senatore Imperiali che si stanno studiando appunto i regolamenti inglesi e francesi per vedere se convenga introdurre qualche cosa di consimile nella nostra legislazione marittima.

Del resto, nei nostri porti si usano tutti i riguardi possibili a questa specie di bastimenti, soprattutto quando provano che non recano seco alcuna mercanzia, anzi in tal caso non pagano che lievissimi diritti stante il loro piccolo tonnello.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che mi ha favorito, delle quali mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Passiamo al Capo II.

Diritti marittimi diversi.

« Art. 11. I bastimenti sia nazionali che esteri equiparati ai nazionali pagheranno per diritto d'ingresso nelle darsene dello Stato centesimi 6 per tonnellata.

« Sono escluse da ogni pagamento le navi di portata non superiore a 50 tonnellate. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. Dopo trascorso un mese dalla entrata in darsena, il bastimento andrà soggetto ad una metà del menzionato diritto per ogni mese di stazione.

« Per il pagamento di questa tassa, il mese cominciato si avrà per compiuto. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 13. Al diritto per l'ingresso e soggiorno nelle darsene sarà applicabile il disposto degli articoli 8 e 9 precedenti. »

(Approvato.)

« Art. 14. Per la spedizione della patente di nazionalità si pagheranno lire cinque per i bastimenti di portata sino alle 50 tonnellate, e lire dieci per quelli di maggior portata. »

(Approvato.)

« Art. 15. Si pagherà il diritto di lire due e cinquanta centesimi:

a) Per ogni foglio del ruolo d'equipaggio;

b) Per la licenza annua di cui dovranno essere munite le barche ed i battelli addetti alla pesca lungo il litorale dello Stato, e quelli che fanno il servizio interno dei porti e lungo le spiagge. »

(Approvato.)

« Art. 16. Per il libretto di matricolazione della gente di mare si esigeranno centesimi sessanta. »

(Approvato.)

« Art. 17. Per l'ammissione agli esami di grado della marina mercantile si pagheranno:

» Dagli aspiranti al grado di capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire trenta.

» Dagli aspiranti al grado di capitano di grande cabotaggio, di costruttore navale di seconda classe e di primo macchinista, lire venti.

» Dagli aspiranti al grado di padrone e di macchinista, lire dieci.

» La detta tassa sarà pagata metà per l'esperimento teoretico e metà per quello pratico, ed esonera dalla tassa di licenza. »

(Approvato.)

« Art. 18. Per la spedizione delle patenti di grado della marina mercantile saranno percetti i seguenti diritti:

» Patenti di capitano di lungo corso, e di costruttore navale di prima classe, lire sessanta.

» Dette di capitano di grande cabotaggio, di costruttore navale di seconda classe e di primi macchinisti, lire quaranta;

» Dette di padrone e di secondi macchinisti, lire venti;

» Per la promozione da un grado all'altro si pagherà la differenza che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll'aumento di lire cinque;

» Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di grado, si percepiranno lire cinque. »

(Approvato.)

« Art. 19. Per le autorizzazioni a navigare come secondo di bordo al gran cabotaggio, per le autorizzazioni illimitate ai marinari di comandare battelli pel piccolo traffico della costa, e per quella di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, e per le licenze di esercitare il cabotaggio in paese estero, oltre ai limiti assegnati alla navigazione dei capitani di cabotaggio o dei padroni, si pagheranno lire dieci.

» Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno lire due. »

(Approvato.)

CAPO III. — *Disposizioni generali.*

« Art. 20. La retribuzione per pilotaggio, per la stazatura e per le visite dei bastimenti; il fitto per imprestito ed uso dei materiali, macchine, attrezzi e bacini, e per ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui

ponti e sulle banchine dei porti e delle darsene, verranno regolati, a seconda delle località, per Decreto reale.

(Approvato.)

« Art. 21. Con la presente legge è abolita la legge 17 luglio 1861.

» È pure derogato a qualunque legge o disposizione qualsiasi in materia di diritti di marina, contraria alle disposizioni della presente. »

(Approvato.)

Presidente. Ora si passa all'Allegato K, cioè: alla legge sulle tasse scolastiche.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Sagredo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica sarà qui fra pochi momenti; e se dovesse sorgere una discussione relativa a questa legge, sarebbe forse opportuno che il Senato avesse la compiacenza di attenderlo.

Presidente. Allora passeremo all'Allegato L, cioè alla legge che riguarda il dazio-consumo, e ritorneremo poi a quella per le tasse scolastiche.

Dichiaro quindi aperta la discussione sull'Allegato L, che contiene la legge sul dazio-consumo.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

» Art. 1. Gli art. 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, N. 1827 sono applicabili solamente ai comuni chiusi colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzii volontari di comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila abitanti.

» Per questi consorzii e per le suddette porzioni di comuni chiusi la tariffa del dazio governativo non potrà essere diminuita.

» La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in consorzio volontario, come nel precedente paragrafo, si farà per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato. »

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Recentissimamente, avendo dovuto passare in un Comune di campagna, del quale ho l'onore di essere Consigliere comunale, ho trovato che si doveva riunire il Consiglio nel giorno 20 per deliberare sulla formazione dei Consorzi volontari de' Comuni aperti, ai quali accenna il presente articolo. La disposizione che riguarda i Consorzi volontari di Comuni aperti credo che sia nuova, ed introdotta solo durante l'ultima discussione nella Camera Elettiva; per conseguenza non so come i Comuni possano farsi un

concetto di ciò che li riguarda a questo proposito, dovendo riunirsi prima ancora che la legge sia approvata dal Parlamento, sanzionata e promulgata dal potere esecutivo, io perciò vorrei pregare non tanto l'onorevole Ministro delle Finanze, quanto l'onorevole Ministro dell'Interno, perchè dessero istruzioni acciocchè questi poveri Consigli comunali, composti per lo più di persone non abbastanza istruite in questa materia, non siano costretti a fare con fretta un'operazione della quale potrebbero poi pentirsi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Siccome col 1870 scadono i contratti di appalto del dazio di consumo, evidentemente l'Amministrazione è nella necessità di provvedere per il 1 gennaio 1871. Quindi è che il Ministero delle Finanze andò via via preparando quanto occorre onde la legge in discussione possa applicarsi a partire da tale epoca.

Vuolsi considerare che bisogna sentire dai Comuni se intendono di abbuonarsi, o di raggrupparsi in consorzio, il che richiede tempo a deliberare.

Noi quindi ci siamo trovati in questo bivio o di non poter pervenire in tempo ad applicare la legge per il 1 gennaio 1871, nulla preparando prima che la legge fosse votata dai due rami del Parlamento e fosse promulgata, oppure di dover prendere sopra di noi la responsabilità di fare dei preparativi (del resto credo abbastanza innocenti), invitando i Comuni a voler deliberare sulla formazione dei consorzii, come se la legge fosse promulgata. Ma però s'intende bene che non sono se non preparativi, e se la legge non fosse approvata, se al Senato piacesse di non approvarla tutta, la parte già fatta ricade nel nulla.

Ma io credo che l'onorevole Senatore Lauzi troverà, come a me pare, che non si poteva fare altrimenti; la peggior cosa sarebbe stata che la tassa del dazio di consumo non avesse potuto funzionare col primo gennaio 1871.

Io indugiai più che potei, fino a che mi rimaneva la speranza che la legge sarebbe stata approvata per tempo.

Ma quando acquistai la convinzione che ritardando maggiormente non saremmo stati in tempo per compiere le operazioni più importanti, più delicate, come le trattative coi Comuni per gli abbonamenti, e per la costituzione dei consorzii, dovetti prendere sopra di me la responsabilità di fare quegli inviti ai Comuni di cui ha parlato l'onorevole Lauzi.

Io spero che egli sarà soddisfatto di queste spiegazioni, imperocchè se avessimo proceduto in altro modo, il risultato sarebbe stato che al 1 di gennaio 1871 ci saremmo trovati nella condizione di avere la legge del dazio di consumo qua applicata e là no.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Avevo preveduto benissimo il motivo di questa disposizione.

Ma è di fatto che nel paese dov'io fui ieri l'altro, si doveva radunare il Consiglio appunto per decidere su questi consorzi. Eppure cosa siano i consorzi, come debbano funzionare, parecchi fra i Consigli comunali non lo sanno ancora, non è abbastanza chiaro alla loro intelligenza.

Lascio ora da parte la questione di legalità a cui sono persuasissimo non si è voluto mancare dal signor Ministro in questa disposizione. Ma dirò che non credo che vi sia differenza di gran tempo, se la legge potrà essere, come spero anch'io col signor Ministro, approvata e promulgata entro il mese, se questa deliberazione si protraesse di qualche settimana; perchè credo veramente che la riunione (io parlo della provincia di Pavia) pel giorno 20 non porterà a nessuna risoluzione o a risoluzioni inconseguenti, perchè, come dissi, i più sono senza la più piccola cognizione della cosa di cui si tratta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io mi farò tosto dovere di riconoscere, se mai non fosse stato distribuito il progetto di legge, come io credo che sia stato annesso alla circolare di convocazione.

Potrebbe essere che in qualche comune non fosse stato recapitato. Io mi farò, un dovere ripeto, di riconoscere la cosa immediatamente.

Ma prego l'onorevole Senatore Lauzi di considerare quanta sarebbe stata la responsabilità, quando la legge non si fosse potuta applicare al principio del gennaio 1871. Molte sono le operazioni da farsi, bisogna invitare i comuni per la questione della costituzione dei consorzi; una volta che si conoscano questi consorzi, l'amministrazione farà la domanda per il canone da proporsi, ne nascono da ciò delle trattative, si deve sentire il Consiglio di Stato, e quando non si riesce, si deve procedere ad appalto. Se l'onorevole Senatore Lauzi considera che questa legge deve andare in attività al 1 gennaio 1871, e considera il tempo che ci rimane di qui a quell'epoca, egli conoscerà certamente che fra le due responsabilità, quella di supporre che la legge fosse promulgata, per non correre il rischio di non avere la legge applicata nel gennaio 1871, e quella di anticipare un poco le operazioni preparatorie, riconoscerà, dico, come fosse mio strettissimo dovere di prendere questo secondo partito, tanto più che anche ai comuni e consorzi bisogna lasciare qualche tempo per discutere le loro faccende, cioè la questione del canone. Se si differisse di quattro o cinque settimane bisognerà poi mettere dei termini strettissimi per tutte le altre operazioni più delicate e ne avverrà che i comuni poi si lagneranno, e diranno che noi abbiamo fatto una proposizione, e che non abbiamo loro dato il tempo di discuterla prima di por mano all'appalto.

Io non posso dire altro al Senatore Lauzi se non che

si è fatto così perchè si credeva che nell'interesse non solo delle finanze ma anche dei comuni, fosse a noi minor male l'andare avanti che lasciarsi a questo modo cogliere come pur troppo qualche volta succede, negli ultimi mesi dell'anno con tutte le operazioni da compiere.

Ma ad ogni modo dalle parole dell'onorevole Lauzi io trarrò partito e non mancherò di tosto riconoscere se fu distribuito il progetto di legge ai comuni, perchè se non lo fosse stato, io mi farei un dovere di provvedere a che prontamente lo sia, onde non avvenga, quello che veramente sarebbe uno sconcio, che cioè i comuni deliberassero senza conoscere bene l'oggetto delle loro deliberazioni.

Senatore **Lauzi**. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della sua dichiarazione.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Da lettura dell'art. 2. « Ai comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.

» Quelle già concesse pel debito arretrato a tutto il 1868, sono estese anche alle somme insolute del canone del 1869.

» I comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869, ed a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno soddisfarlo entro il 1870 insieme alle rate mensili maturande del canone corrente.

» A partire dal 1 gennaio 1871 per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute o che andranno a scadere, sarà dovuto l'interesse del 6 per cento.

» Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto tanto del debito arretrato che del canone corrente, il Governo deve assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi si governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al comune. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il debito del comune di Napoli a tutto dicembre 1869 sarà pagato a eguali rate trimestrali in un dodicennio a partire dal 1871 con un interesse scalare del tre per cento sulle rate a scadere, e senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'art. 2. »

(Approvato.)

« Art. 4. Dove per la contiguità o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potrà il Governo affidare ai comuni chiusi la riscossione per abbonamento, tanto dei dazi governativi che addizionali e comunali dei comuni contorni sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento colle sue condizioni rispetto ai comuni interessati sarà stabilito per Decreto Reale, sentiti i comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato.

» In questo caso i depositi nei comuni aperti soggetti all'abbonamento saranno sottoposti a speciali di-

scipline da stabilirsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 5. È vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori.

» L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo alla contestazione della frode.

» È soggetta a dazio nei comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate.

» In tali casi sono solidamente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità.

» Non sono tenute al pagamento del dazio le società cooperative, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta.

» Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per soprappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti a lavori agricoli. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io debbo in questa occasione fare un'avvertenza per non ripeterla ogni volta, ed è, che tutto il sapere dell'uomo consistendo nello scegliere il minore dei mali, quand'anche io trovassi qualche disposizione meno opportuna in alcuni degli Allegati che compongono questa legge, non intendo perciò di chiederne il cambiamento, giacchè questo sarebbe rimedio peggiore del male, quello cioè che la legge non potesse avere il suo corso.

Altra avvertenza che farò è questa; che io non parlo mai per fare rimprovero a nessuno, nè per fare atto di opposizione, ma mi permetto quelle osservazioni che dalle mie poche cognizioni, frutto più che d'altro dell'esperienza, mi vengono suggerite.

Fatte queste dichiarazioni generali, veniamo all'articolo di cui si tratta.

Quest'articolo ha avuto un debito riguardo ai poveri agricoltori per quelle provincie nelle quali il salario delle persone addette in modo fisso al servizio agrario, è composto non solo di denaro, ma di generi, e fra questi il vino.

L'ultimo paragrafo ha provveduto a questo, ed io sono gratissimo a chi ha avuto il pensiero di questa disposizione; ma debbo far notare che, se il primo paragrafo di quest'articolo fosse osservato a rigore di termini, potrebbe fare un crollo all'ultimo, e riuscire dannoso, almeno in alcuni paesi. Mi spiego.

Non solamente sonvi i così detti salariati, bifolchi, campari ecc., i quali hanno quello che si chiama la *dipensa*, che è appunto una parte di salario composta

di vino, frumento, meliga ecc. ecc., ma sonvi anche i veri braccianti, cioè gli operai che vengono a lavorare a giornata presso il padrone, i quali non avendo il mezzo di fare le loro scorte di vini, e non avendo anzi nemmeno i vasi necessari per riporlo e conservarlo, sogliono venire alla cantina del padrone per farsi dare un po' di vino per il bisogno reale delle loro famiglie.

Ora, la quantità di vino, della quale di quando in quando queste famiglie si vanno a provvedere dal padrone, non può mai giungere ai 25 litri, e nel circondario di Voghera (me ne appello anche a qualche Senatore pratico di quei paesi, come, per esempio, al mio amico Senatore Farina) si usava e si usa tutto al più di prenderne un secchio, ossia quella frazione dell'antica brenta pavese, che può corrispondere forse a 10 litri, ma non mai a 25: per cui, se noi facciamo un delitto al padrone, e lo poniamo in contravvenzione perchè avrà somministrato a questi poveri contadini una quantità di vino minore ai 25 litri, e siccome d'altra parte il contadino non può prenderne una quantità maggiore del secchio, perchè altrimenti se ne vedrebbe andare a male almeno la metà per difetto di vasi adatti a conservarlo, noi con questa disposizione verremmo ad obbligare il padrone od a rifiutarsi a fornire il vino, con danno del contadino, od a munirsi della licenza di esercizio, e quindi a far pagare questa licenza al contadino, come è ben naturale.

Per conseguenza, io non cerco che venga introdotta variazione alcuna in questo progetto di legge, ma prego l'onorevole Ministro di Finanze a volere, o nel Regolamento, o nelle particolari istruzioni che sarà per diramare, disporre perchè in questi casi, nei quali non si contiene nemmeno l'ombra della frode, si applichi questo primo paragrafo collo spirito che informa l'ultimo.

Insomma, prego l'onorevole Ministro perchè voglia avere la bontà di dare istruzioni in proposito affinché non vengano molestati i poveri padroni che danno questo po' di vino, il quale non è loro pagato nemmeno subito, essendo che i conti non sogliono aggiustarsi che a San Martino.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Lauzi, debbo ancora aggiungerne un'altra, che è relativa piuttosto alle condizioni della Provincia alla quale appartengo.

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo si dice: « che non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per soprappiù di mercede ai braccianti o coloni addetti ai lavori agricoli. »

Nella mia Provincia non solo i lavoranti impiegati a lavori agricoli hanno una distribuzione di vino, ma l'hanno anche i muratori che lavorano tanto nella città come nelle campagne. Ora, questa distribuzione che si fa al muratore (ed è una consuetudine antichissima)

cadrebbe sotto la comminatoria portata da questa stessa disposizione di legge, e quindi si dovrebbe pagare anche per questa distribuzione. Domanderei pertanto che fosse presa in considerazione questa circostanza che esiste certamente nella Provincia a cui appartengo, e forse in altre ancora, ed è che la distribuzione di vino fatta ai lavoratori da inuro fosse esclusa dal pagamento come la legge esclude quella che si fa ai lavoratori agricoli.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Anche nell'altro ramo del Parlamento sorse discussione intorno a questo alinea, che a dire il vero non è una novità, perchè esiste nel Regolamento ora vigente in esso portato dalla legge antica anteriore del dazio di consumo. Dico che è stato portato nel Regolamento e ciò avvenne perchè questa disposizione non fu sancita dalla legge, ma parve tanto naturale ed implicita, che venne senz'altro inserita nel Regolamento. Si è poi ora osservato che a renderla più legale era meglio comprenderla nella legge.

Ora, quanto alle persone addette a' lavori agricoli, qui si discorre di braccianti e coloni, e tra braccianti e coloni mi pare che vi può stare molta gente; e non mi sembra che nel caso citato dall'onorevole Senatore Lauzi vi abbia dubbio, che l'addetto ai lavori agricoli, il contadino, è in sostanza o il bracciante, o il colono, al quale deve dal proprietario il secchio di vino, e questo caso per conseguenza sarà appunto quello previsto nell'ultimo alinea.

L'onorevole Senatore Lauzi mi dirà che se non si tratta di mercede giornaliera, potrebbe nascere qualche dubbio. Non lo nego, ma nella maggior parte dei casi evidentemente sarà presto accomodata la cosa quando si promette a priori che oltre una data mercede giornaliera vi sia una certa quantità di vino posta a disposizione del contadino.

L'onorevole Senatore Lauzi capirà la ragione della limitazione stabilita nella legge, e in mancanza della quale si sarebbe adottata una disposizione che avrebbe pernessa in sostanza la vera vendita al minuto senza pagamento di dazio.

Quindi mi sembra che con l'interpretazione che abbiamo sempre data fin qui, e che non chiamerò benevola ma ragionevole, il dubbio espresso dall'onorevole Senatore Lauzi svanirà all'atto pratico; tanto più perchè, come già dissi, non credo siano nati inconvenienti dall'applicazione di questo disposto già stabilito per regolamento.

La questione sollevata dall'onorevole Senatore Marsili è alquanto più delicata, imperocchè sarebbe ben difficile stabilire una linea di demarcazione, ove si volesse piantare il principio che la distribuzione del vino e degli altri generi, la cui vendita al minuto è colpita dalla tassa, ne vada esente allorchando è fatta all'operaio da coloro a cui disposizione egli lavora.

Io credo che si promulgerebbe un principio non troppo conveniente.

Io vedo nell'Aula l'onorevole Senatore Rossi: egli meglio di me, con molta più autorità potrebbe rispondere su questo argomento.

Io per me credo che sarebbe un pessimo principio quello d'incoraggiare i direttori degli opifici a farsi essi stessi distributori di vettovaglie agli operai. Sarebbe una cosa così grave e pericolosa che non solo la legge non dovrebbe incoraggiarla, e la incoraggerebbe seriamente questa distribuzione privilegiata fatta dai capitalisti agli operai dei generi di prima necessità, ma dovrebbe anzi provvedere, occorrendo, in qualche modo in senso contrario.

Se inconvenienti gravissimi vi siano in questa distribuzione diretta di generi fatta dai proprietari, e quanto sia da lamentare, il Senato può apprenderlo, ripeto, meglio che da me, facendo parlare l'on. Senatore Rossi, che a mio credere è il più grand'industriale d'Italia.

Quindi è che si prova difficoltà nello stabilire una disposizione in proposito la quale non rechi quegli inconvenienti gravissimi cui il Senatore Marsili accenna, o non sia in certo modo cagione di demoralizzazione per l'operaio, e per il capitalista. Capisco che, col disposto in discussione, si incontra qualche altro inconveniente, che è inevitabile, e non nego che ne possono accadere nel caso citato dal Senatore Marsili. Ma se sono fatti isolati, si intende molto bene che non si confondono colla distribuzione abituale, e certamente se uno vende per un paio di volte cinque litri di vino, non è questo un fatto che costituisca la vendita propriamente detta e continua. Del resto, nell'applicazione della legge vi è sempre quella certa elasticità che nasce dalla necessità delle cose.

Io credo che l'onorevole Marsili non avrà veduto grandi inconvenienti dall'applicazione della legge attuale; ebbene colle disposizioni che si sono prese ora non si è fatto che un passo di più, quello appunto che gli onorevoli Lauzi e Marsili desiderano, portando in un alinea di legge disposizioni che erano stabilite per Regolamento in favore dei coloni e dei braccianti.

A soddisfare però interamente l'onorevole Senatore Marsili converrebbe adottare una disposizione della quale, per poco che egli volesse considerarla non nel caso particolare che egli accennava, ma in tutte le sue conseguenze, io sono certo che egli sarebbe il primo a scongiurare l'approvazione al Senato.

Senatore Lauzi Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Io mi consolo di aver udito dalla bocca dell'onorevole Ministro un'interpretazione pietosa della legge, e me ne consolo tanto più in quanto che qualche volta egli si vanta di essere crudele; ma non è dalla sua interpretazione che io aspetto il buon esito delle mie raccomandazioni, è dagli ultimi agenti dell'Amministrazione, e dagli agenti, dai commessi che verranno a girare per la campagna che io temo gli abusi, per cui mentre, lo ripeto, sono grato al Ministro della sua dichiarazione, non posso non insistere nella mia

preghiera perchè questa dichiarazione sia formulata in istruzioni e regolamenti (o con qual altro nome si vuole) coi quali si impedisca agli agenti delle finanze di farsi crudeli interpreti della legge.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. Io ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze per le spiegazioni date, ma per queste non lascio di persistere nel desiderio che la classe interessante di muratori sia compresa ancora in questa facilitazione che la legge accorda a quelli che sono occupati in lavori agricoli: perciò domanderei che alle parole: « ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli » si aggiungessero: « i muratori. »

Ministro delle Finanze. Mi permetto di osservare all'onorevole Senatore Marsili che io dovrei combattere assolutamente la disposizione da lui proposta, imperocchè se oltre le eccezioni per le persone addette ai lavori agricoli, altre se ne fanno pei muratori, egli non può a meno di convenire che è impossibile far poi distinzione fra il muratore ed il falegname, ecc. ecc. Entriamo allora in un campo in cui le eccezioni prenderebbero un carattere odioso fra classe e classe di operai. Del rimanente, anche quanto ai muratori, mi permetterà l'on. Senatore Marsili che mentre per fermo io non riconosco inconvenienti in quella condizione di cose di cui egli parla, là dove le consuetudini l'hanno stabilita, non tralascio però di osservare, che io non potrei più essere favorevole a questi usi quando si trattasse di generalizzarli, quando si trattasse degli imprenditori di grandi lavori murarii, di quelli cioè che impiegano non tre o quattro, ma trecento o tremila muratori. A costoro io non vorrei dare davvero il vantaggio di un trattamento privilegiato quando vendono essi stessi direttamente le vettovaglie ai loro operai.

Dalla distribuzione di viveri fatta da coloro che dispongono di molti operai agli operai medesimi ne sono nati inconvenienti gravissimi: ne è nato perfino qualche volta che imprenditori meno delicati spinsero i loro operai alla crapula per aumentare i loro lucri. D'onde risultarono delle relazioni molto tese fra operai e imprenditori.

È questa dunque una questione che s'inoltra alquanto sul terreno della questione sociale, e che potrebbe influire sinistramente sopra di essa quando si volesse generalizzare la consuetudine di cui è parola.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore a ritenere, che questa consuetudine può stare solamente quando si tratta di una piccola estensione, ossia non si verifica su grande scala, ed invero l'onorevole Senatore non ha inteso parlare di grandi lavori, in cui s'impiegano centinaia e migliaia di muratori, e certamente egli non ha inteso proporre che se, per esempio, a Firenze c'è un imprenditore di costruzioni di case il quale abbia, supponiamo, 500 muratori a sua disposizione, egli debba godere un privilegio, per guisa che mentre egli non pagherebbe tassa di dazio di consumo facendo la ven-

dita delle vettovaglie ai suoi operai, questa tassa dovrebbe pagarsi se la vendita fosse fatta da un altro.

Io credo che questo non può essere l'intendimento dell'onorevole proponente. Egli allude unicamente a piccole costruzioni, e, come diceva testè, a qualche eventuale distribuzione.

In generale simili distribuzioni non sono oggi colpite. E non s'introduce modificazione nello stato attuale delle cose, non si viene oggi a tassare una eventuale distribuzione. Ma evidentemente se la distribuzione fosse abituale, cioè a dire continua, io confesso che proprio non saprei trovare ragione per non considerarla come vendita.

Allora noi veniamo in una questione di eguaglianza, rispetto all'imposta, che credo debba essere mantenuta.

Finchè si tratta delle classi agricole, prevale la grande ragione che esse vivono fuori dei commerci, delle vendite; se prendiamo, per esempio, le case coloniche, si capisce benissimo che chi vive nella casa colonica non può andare tutti i momenti a prendere le vettovaglie, e quindi una certa distribuzione fatta nella casa colonica dal proprietario, è ammissibile, come una necessità, e si può accordare che sia esente dalla tassa.

Ma se vogliamo venire alla categoria dell'industria, entreremo in un ginepraio dal quale non ne usciremo tanto bene; e come questione di principio, io credo che non si potrebbe andare per questa via che, secondo la mia opinione, potrebbe essere piena d'errori, d'arbitrii e di pericoli.

Io quindi prego l'onorevole Senatore a non volere proporre alcuna modificazione all'articolo per una questione di questo genere; lo prego vivamente a non insistere nella sua obbiezione.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. Io certamente non intendo portare difficoltà dove già ne sono abbastanza.

Non insisterò sopra la proposta che avevo fatta.

Io non intendeva già di creare una nuova categoria di esenzione, riteneva soltanto, dove il fatto esiste, che fosse riconosciuto e trovato regolare. Però son contento di aver fatto questa osservazione.

Presidente. Se nessun'altro chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. Il dazio di consumo a pro dello Stato alla introduzione degli alcool, acquavite e liquori nei Comuni chiusi, ed all'immissione dei medesimi negli esercizi di vendita al minuto nei Comuni aperti, è dovunque stabilito:

a) Per quelli fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, in lire 8 per ettolitro;

b) Per quello a più di 59 gradi di detto alcoolometro e pei liquori, in lire 12 per ettolitro;

c) Per quelli introdotti in bottiglie è sempre di centesimi 20 per bottiglia. »

(Approvato.)

« Art. 7. È istituita a pro dello Stato una imposta sulla fabbricazione degli alcool in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

» È esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di produzione.

» Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggano acquavite da materie dei proprii fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Poc' anzi ho parlato in favore dei poveri contadini; ora dirò alcune parole per i non meno poveri padroni di fondi. (*ilarità*.)

Il limite di 10 litri di acquavite stabilito per i proprietari che non sono commercianti che vogliono far dell'acquavite cogli avanzi del vino, è troppo ristretto. Evidentemente non c'è convenienza a stabilire degli alambicchi per far 10 litri d'acquavite.

Presidente. Si tratta di 50 litri, non di 10.

(*Voci*.) Mezzo ettolitro.

Senatore **Lauzi**. Aveva letto male, per cui non parlo più di 10 litri, ma di mezzo ettolitro, che è misura un po' più onesta.

Nulladimeno io credo che nessuno pianti alambicchi per fare una piccola quantità di acquavite, e così utilizzare quel che avanza dopo la fabbricazione del vino.

Abbisogna fare qualche centinaio di brente di vino, altrimenti non c'è la convenienza a distillare. Potrebbe darsi per altro che invece di mezzo ettolitro se ne ricavano $2\frac{1}{3}$ di ettolitro; dirò anzi di più; che non si può nemmeno precisare qual sia il vero prodotto, perchè ciò dipende secondo che è stato più o meno buono il raccolto, e secondo il modo con cui è stato più o meno bene esaurito ciò che avanza dalla pigiatura dell'uva: ora se ne ricava di più, ora di meno, non si può sempre dire che con una data quantità di vinacce ne venga fuori piuttosto una misura che un'altra, perciò il padrone che si è messo ad alambiccare credendo di averne 40 litri, se ne troverà qualche volta ben anche 51 o 52. In questo caso eccolo subito in contravvenzione e multato.

Quindi io non ho che a raccomandare la moderazione in tutti questi casi in cui evidentemente non vi può essere frode, ma che non v'è che l'uso ordinario di tutti i prodotti per ottenere il maggior utile agricolo possibile, e potere in qualche modo mettersi in grado di pagare le tasse prima, e mantenersi poi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Lauzi non ignora che noi non possiamo aumentare il dritto di importazione dell'alcool dall'estero, se non im-

ponendo un'uguale tassa di fabbricazione nell'interno del Regno, altrimenti violeremmo i trattati internazionali. Ora se si tratta di una piccola fabbricazione, come quella indicata dall'onorevole Senatore Lauzi, evidentemente non è il caso di farne oggetto di considerazione e di ricerca da parte della finanza; sicchè, anche stando ai precedenti di altri paesi, ci parve di potere, senza ledere le leggi internazionali, ammettere questo principio, dettato dalla convenienza di non inquietare il cittadino per piccole produzioni, come nel caso di mezzo ettolitro. Ma se si dovesse andare al di là, allora incontreremmo un ostacolo veramente insuperabile.

Io prego l'onorevole Senatore Lauzi a considerare, che la legge quando stabilisce una tassa di fabbricazione, la stabilisce per tutti ugualmente, e che non ci deve essere eccezione alcuna anche, se si vuole, per comodo della riscossione; ond'è che a termini dell'articolo di cui si tratta, anche la fabbricazione di nessuna importanza deve essere per uso proprio esclusivo, e non può neppure essere oggetto di commercio. In questa facilitazione devo confessare che si è creduto di andare proprio al massimo limite possibile, arrivando al mezzo ettolitro.

Anzi devo aggiungere che la Commissione dei 14 dell'altro ramo del Parlamento aveva proposto che questo limite di esenzione di tassa fosse portato da mezzo ettolitro ad un ettolitro intero; ma poi, sulle considerazioni dei documenti internazionali che presentai alla Commissione, essa tornò al limite di mezzo ettolitro, come al massimo che si possa ammettere.

Presidente. Se alcuno non dimanda più la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

È approvato.

Leggo l'art. 8. « Ai diritti doganali per l'importazione dall'estero delle bevande distillate sarà aggiunta una sopratassa in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

» Per quelle introdotte in bottiglie la sopratassa sarà di centesimi 20 l'una.

» Per le miscele il cui ingrediente principale sia l'alcool, la sopratassa sarà sempre di lire 20 l'ettolitro.

» Tale sopratassa si riscuoterà anche sulle quantità introdotte nelle città franche e nei porti franchi, a meno che non si tratti di semplice transito. »

(Approvato.)

« Art. 9. Nell'applicazione della multa al contrabbando per illegale importazione di bevande distillate, si terrà conto anche di detta sopratassa. »

(Approvato.)

« Art. 10. Nell'esportazione dell'alcool sarà restituita la tassa pagata all'interno nella ragione di lire 16 l'ettolitro, qualora esso non segni meno di 78 gradi di detto alcoolometro e sia in quantità non inferiore a cinque ettolitri.

» Il Governo provvederà alla restituzione della tassa per l'alcool che consti aggiunto ai vini che si espor-

tano all'estero in botti e in quantità non inferiore a trenta ettolitri nella misura ed alle condizioni da stabilirsi per Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. » (Approvato.)

« Art. 11. I Consigli comunali possono imporre:

a) Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo.

b) Un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore.

» Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 1864 e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera di Commercio, dovranno essere approvate con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

» Nulla è innovato per le farine, pane, paste e riso. »
Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Vorrei domandare uno chiarimento all'onorevole Ministro delle Finanze.

Al secondo alinea di questo articolo trovo: *un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore.*

Io domanderei all'onorevole signor Ministro quali sieno questi altri oggetti, sui quali il Comune può imporre fino al 20 per cento del valore.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. Io non potrei approvare questo articolo, come ancora il susseguente, nei quali io non vedo che disposizioni illusorie, le quali riuscirebbero fatali se venissero adottate.

Illusorie perchè non credo che realmente i Comuni vorranno imporre queste tasse di cui è data loro facoltà, perchè porterebbero un tale disordine ed una tale facilità al contrabbando, per cui sarebbe inutile imporre; e quando le imponessero, porterebbero tante conseguenze funeste che io credo dovrebbero assolutamente ben guardarsi dal farlo.

E questo io dico ricordando come nel mio paese i fatti criminosi che disgraziatamente servirono di pretesto a molte declamazioni, ebbero principalmente origine dal contrabbando.

Il contrabbando, sviluppatissimo negli ultimi anni del Governo Pontificio, aveva creato nei nostri paesi una generazione abituata al mal fare, la quale poi, non trovando più mezzi per esercitare questa colpevole industria, si abbandonava ad ogni genere di delitti.

Ora, io credo che le facoltà le quali si danno di aumentare i dazi, siano per portare una grande perturbazione nell'ordine pubblico, e per conseguenza io non posso col mio voto approvare questa facoltà.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Risponderò all'onorevole Senatore Ginori-Lisci che l'art. 11 contemplando nel primo alinea i generi colpiti da dazio consumo a pro'

dello Stato, nel secondo contempla tutti gli altri, che non sono compresi nel primo. Ma osserverà l'onorevole Ginori-Lisci che, quando non si tratti di quelli che sono già specialmente contemplati nelle leggi esistenti quest'articolo dispone che nulla si possa fare se non con approvazione del Governo, e sentito, non solo il Consiglio di Stato, ma anche la Camera di Commercio la quale si crede il miglior giudice per ovviare a quegli inconvenienti che mi immagino siano quelli che temerebbe l'onorevole Ginori-Lisci e confesso temerei anch'io.

Io spero che l'intervento della Camera di Commercio persuaderà l'onorevole Senatore a votare quest'articolo, perchè codesta disposizione risponde all'ordine di considerazioni che m'immagino sarebbe egli per opporre quando la medesima mancasse.

Rispondo poi all'onorevole Senatore Marsili che attualmente i comuni hanno, se ho bene a memoria le cifre, la facoltà di sovraimporre fino al 30 per cento gli oggetti già colpiti da tassa governativa, ed hanno pure la facoltà di imporre sino al 10 per cento del loro valore, se non erro, gli altri oggetti in forza della legge del 1866.

Ora con questo articolo si viene ad allargare la facoltà dei comuni, facendo loro lecito di aumentare la sovratassa sino al 50 per cento della tassa governativa, e di portare la tassa sugli altri oggetti dal 10 al 20 per cento.

L'onorevole Senatore Marsili teme dei danni da questi aumenti e teme ne nasca lo sviluppo del contrabbando, con danno non solo delle finanze comunali, ma, *quel che è peggio, della pubblica moralità, e per conseguenza anche della pubblica sicurezza*; ma io gli osserverò che mentre non sono pochi i comuni, i quali nelle sovratasse o tasse comunali hanno creduto di stare al di sotto dei limiti antichi, ve ne sono parecchi altri, i quali, nelle condizioni in cui sono, hanno creduto utile di domandare un aumento di codesta tassa; quindi è sembrato che, se si lasciano i comuni liberi di valersi o no di questa facoltà, non ne possano nascere gli inconvenienti dall'onorevole Senatore Marsili temuti, perchè quei comuni, che per le loro condizioni locali e particolari non troveranno vantaggioso usare di questa facoltà, non se ne varranno e non eleveranno di troppo le tasse e sovratasse, ovvero faranno domani quel che già taluni fanno oggi, di mettere le tasse cioè al disotto non solo del limite novello, ma anche dell'antico; e per contro se qualche comune sentirà il bisogno di valersi dei nuovi aumenti, lo potrà fare con vantaggio suo, e trarrà partito di questa nuova latitudine, inquantochè non è a dubitare che di questa facoltà i comuni si serviranno nel loro interesse sotto tutti i punti di vista.

Nè credo che avverranno gli inconvenienti che teme l'onorevole Senatore. In tutti i casi poi quando un Comune prendesse una deliberazione dalla quale risultasse qualche inconveniente, nascerà quello che nasce sem-

pre, cioè che l'inconveniente farà correggere la deliberazione, e la libertà sarà rimedio agli inconvenienti che essa stessa produce.

Senatore **Ginori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Non intendo aggiungere altre osservazioni a quella che ho fatto in quanto che il signor Ministro ha inteso benissimo ed a volo di quale danno potrebbe essere una libertà sconfinata lasciata ai Comuni in questa materia; ma confesso la verità, a me non dà tranquillità l'intervento della Camera di Commercio, per una semplice ragione, ed è che in Italia disgraziatamente il numero degli industriali è ben piccolo, e quindi nelle Camere di Commercio generalmente parlando, non si trovano altro che persone le quali fanno traffico di merci straniere. Ora, se le Camere di Commercio non sentono gli industriali, può darsi benissimo che diano la loro approvazione a quanto è stato operato dai Consigli comunali con una tal quale leggerezza, e si sacrificino gli interessi vitali del paese. Ora, io credo che sarebbe opportuno almeno nel Regolamento di imporre l'obbligo alla Camera di Commercio di sentire le parti interessate.

Senatore **Marsili**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Marsili**. L'onorevole signor Ministro, rispondendo alle mie osservazioni, mi pare abbia detto che era facoltativo ai Comuni il dare o non dare quelle disposizioni che la legge prescriveva a loro favore: io credo benissimo che i Comuni potranno stare al di sotto dei limiti che hanno facoltà di imporre; ma siccome, generalmente parlando, i Comuni si trovano in grande bisogno di aumentare i loro mezzi finanziari, così è probabile che useranno con larghezza della facoltà che la legge loro accorda, particolarmente quando anche altri cespiti di rendita loro vengano tolti. Dunque, conservando loro questa facoltà di alzare il livello dei dazi comunali, io temo, per la esperienza fattane, che lo sviluppo del contrabbando possa cagionare non solo una diminuzione di entrate all'erario, ma ben anche un disordine ed una demoralizzazione generale.

Del resto io non ho fatta una proposta, ma una tripla osservazione; solo mi limito a dichiarare che non darò a quell'articolo il mio voto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che l'onorevole Senatore Marsili potrebbe avere un poco di fiducia nei Comuni: perchè se egli riconosce che fanno questi aumenti per accrescere le loro entrate, vuol dire che egli conviene che questi aumenti hanno per effetto di aumentare l'entrate comunali; se egli poi teme che nascano degli inconvenienti per la pubblica moralità io credo che i comuni sono i più direttamente interessati in questa questione. Tutto quindi si risolve qui in questione di fiducia o sfiducia nelle amministrazioni comunali.

Vengo all'altra questione che solleva l'onorevole Senatore Ginori Lisci: ma come fa una Camera di Commercio a sentire gli interessati? È ciò forse necessario? io non lo credo perchè gli interessati, i produttori ed i venditori possono presentare le loro istanze sia ai Consigli comunali, sia alla Camera di Commercio, sia al Governo per il Consiglio di Stato.

Comprendo che le Camere di Commercio qualche volta possano contenere più commercianti che industriali, ma appunto perchè si viene dando tale attribuzione alle Camere di Commercio, e siccome alla loro elezione concorrono anche gli industriali, così le medesime si verranno modificando in modo da rappresentare anche gli interessi degli industriali.

Quindi credo che saranno evitati gli inconvenienti temuti dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Del resto osservo ancora che il dazio consumo si deve pagare tanto sulle merci indigene quanto sulle merci estere, per cui non ci sarebbe da temere che una Camera di Commercio, perchè composta piuttosto di persone che attendono al commercio di prodotti di cose estere, sia indifferente ai dazi che si stabiliscano.

Io credo dunque che non si abbiano a temere gli inconvenienti cui accenna l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola per chiedere uno schiarimento.

Presidente. Ha chiesto prima la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Dirò soltanto due parole.

Mi pare che nel rispondere all'onorevole Senatore Marsili il signor Ministro delle Finanze non abbia posto mente che i comuni non potranno fare a meno di valersi di questa facoltà, e valersene in modo piuttosto efficace, imperocchè questa non è una legge isolata sul dazio consumo, ma è uno dei mezzi immaginati per dare ai comuni dei compensi per le risorse che perdono e per i nuovi aggravii che loro s'impongono.

Quindi non mi pare che abbia gran valore il dire che i comuni vedranno se loro convenga o no approfittarsi di diritti che vengono loro accordati dall'articolo in discussione.

D'altronde non è men vero che, in parte almeno, questi diritti costituiscono un vantaggio illusorio.

Nessuno ignora la gravità del dazio di consumo in Italia. Ognun sa che esso è abbastanza insopportabile colla sola sopratazza del 30 per 100; ognuno capisce bene che aggravandolo ancora ne sarebbe ridotto il prodotto invece che accresciuto: questo vale almeno per quella parte dei dazi di consumo che esistono adesso. Ora però veggo che si allarga il campo, e si autorizzano i Comuni ad estendere il numero delle voci e a tassare merci ed oggetti di consumo che finora non erano colpiti. Io capisco che un aumento possa trovarsi per questa via; ma se poi quest'aggravio sarà molto sensibile, si verificherà sempre più l'inconveniente a cui alludeva

l'onorevole Marsili, vale a dire si aumenterà sproporzionatamente il contrabbando. Ognuno sa che in materia di consumo e di dazii il contrabbando è sempre, malgrado qualunque disposizione che si prenda quando le tariffe sono troppo gravose.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io non risponderò altro se non che non capisco come da una parte e dall'altra si abbia così poca fiducia nei Comuni.

Si arriva, nel diffidare dei Comuni, al punto di credere che essi aumenteranno questi dazii in modo che i dazii stessi non potranno fruttare abbastanza; con ciò mi pare che si accusino i Comuni di poca accortezza, giudizio questo che a me non sembra meritato. Io so che molti Comuni, e per le disposizioni locali e per le abitudini, non aggravano molto il dazio consumo su certi generi. Altri Comuni, malgrado i molti loro bisogni, fecero tuttavia delle diminuzioni nel dazio; mentre da altra parte non lo nego, vi sono molti Comuni che per detti generi hanno chiesto e chiedono la facoltà di crescere il dazio. Del resto, o Signori, qui non si tratta di obbligare i Comuni ad elevare il dazio consumo; si tratta di accordare loro una facoltà, e per poco che si abbia fiducia in essi in quanto riguarda il loro interesse, non veggio davvero quale difficoltà possa esservi nel votare quest'articolo.

Presidente. La parola è al senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci.** Lo schiarimento che voleva domandare al signor Ministro è questo: Qui si dice: un dazio per oggetti ecc., e si tratta di oggetti per consumo.

Ora il combustibile, per esempio, per uno stabilimento, si fa venire in un Comune dall'estero se è carbon fossile, da Comune o da Provincia più o meno lontana, se è combustibile qualunque.

Ora supponiamo, uno stabilimento, il quale abbia un consumo di 80 o 90 mila lire all'anno di combustibile in un piccolo comune: come può stare che questo comune possa imporre per esempio il 20 per cento sul valore di questo combustibile? Egli verrebbe a lucrare 20 o 25 mila lire sopra una lavorazione alla quale non fornirebbe nessun introito perchè la vendita dell'articolo fabbricato andrebbe a farsi altrove. Mi sembrerebbe quindi ingiusto; primo che questo Comune percepisce 25 mila lire da una industria che non ne frutterebbe neppure 50 al proprietario; e dall'altro canto mi sembrerebbe che ciò non convenisse nello interesse generale dello Stato, in quanto che si renderebbe inevitabile la immediata chiusura dello stabilimento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Debbo osservare all'onorevole Senatore Ginori-Lisci che attualmente possono dai Comuni mettersi dazi di consumo sopra i combustibili fino al limite del 10 per cento del loro valore. Ora cosa avviene? Avviene all'atto pratico che i Co-

muni non solo si conducono in modo da non far chiedere gli stabilimenti, ma cercano di favorirli in tutti i modi, perchè, grazie a Dio, i Comuni Italiani sono abbastanza intelligenti da capire qual è l'importanza della industria, per cui dappertutto egli vedrà i Comuni cercare di introdurre tutte le agevolanze alle industrie piuttostochè dar motivo agli stabilimenti di chiudersi.

Io osservo per conseguenza che qui si sta ancora nel terreno della legge attuale, specialmente per ciò che riguarda il combustibile, e se nella legge attualmente in vigore l'onorevole Senatore Ginori-Lisci non ha creduto che l'industria italiana fosse molto danneggiata, egli può essere tranquillo che la nuova legge non indurrà una grande modificazione dello stato attuale delle cose. Egli troverà che c'è la facoltà di aumento dal 10 al 20 per cento; ma lo prego ad osservare che anche stando al solo limite del 10, nel caso di cui egli faceva cenno, possono avvenire perfettamente le conseguenze di cui parla.

All'atto pratico però succede che i Comuni, quando una elevazione soverchia di tasse potrebbe mettere una industria in condizioni difficili, si astengono dal farlo, perchè è interesse loro di fare sviluppare quest'industria, non di ucciderla.

Senatore **Caccia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia.** Vorrei aggiungere qualche spiegazione, che servirebbe sempre più a far accettare le disposizioni di legge di cui il Senato si sta occupando.

È vero che in questa legge i Comuni hanno perduto qualche cosa, e precisamente si può dire che hanno perduto la sovrimposta sulla ricchezza mobile, che loro fruttava circa 6 milioni e settecento mila lire. Altro peso io non rammento che in questa legge si fosse gravato ai Comuni, eccetto che per quelli di Sicilia la metà del pagamento della guardia a cavallo.

Per questi 6 milioni e settecento mila lire, che sono stati tolti ai Comuni per la cessazione della sovrimposta, si fu solleciti a cedere loro la tassa sulle vetture e sui domestici che supera i tre milioni e cinquecento mila lire, e fu data un'aliquota della tassa sulla ricchezza mobile in più di due milioni di lire.

Furono dati 4 anni di arretrati di questa tassa sulle vetture di 1.^a e 2.^a categoria, e tali arretrati per i 4 esercizi ascendono a circa due milioni e seicento mila lire. Fu fatta anche nell'Allegato P, come si vedrà, la facoltà di rivolgere a loro beneficio la tassa sulle licenze che altre volte aveva il Governo e formava base della tassa governativa, e quella dà anche un altro aumento di entrata a ciò che hanno i Comuni perduto dal non fare sovrainposte alla ricchezza mobile. È stata data loro facoltà di rilasciare le patenti, cioè le licenze degli spacci.

Dopo che in prima linea furono dati tutti questi vantaggi ai comuni in compenso di quei 4 milioni e settecento mila lire che vengono a perdere, vediamo poi nella legge speciale sul Dazio di consumo

dar loro facoltà di potere accrescere come si è discusso sino ora, le imposte che erano state stabilite dalla legge del 1866.

Quindi io non troverei affatto allarmante la posizione del Comune fatta per questa legge.

Non sarebbe così per le provincie alle quali veramente non trovo che sia dato un conguaglio per ciò che si è tolto colla sovraimposta della ricchezza mobile.

Credo che questo basterà per far comprendere al Senato la insussistenza delle opposizioni a questo progetto di legge.

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore San Severino. Io ho domandato la parola per rilevare una proposizione del Ministro delle Finanze. Egli ha detto che i Comuni sono i primi a cercare di aiutare l'industria che fiorisce nei loro territorii.

Per la esperienza che ho in queste faccende, io credo poter assicurare il signor Ministro che la sua proposizione soffre molte, anzi moltissime eccezioni. Potrei dire che in molti Comuni si osteggia alcuna volta un'industria per farla cadere, e quindi potrebbe darsi benissimo che qualche Comune cercasse collo scopo ora accennato d'imporre tasse sopra un'industria. Ciò avviene alcune volte per l'ignoranza che domina pur troppo ancora fra i contadini (e di ciò non accuso il Ministero); altre volte per un mal inteso interesse di dover pagare la giornata dei braccianti 10 o 12 centesimi di più, perchè scarseggiano i medesimi, trovando essi un miglior impiego nell'industria testè detta, e finalmente anche per altri motivi meno onesti, perchè, pur troppo, abbiamo sempre e dappertutto chi vuole il male pel piacere del male medesimo.

Dunque, dico, sono molte, ma molte le eccezioni che può soffrire la proposizione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non nego che anch'io non abbia qualche volta avuto cognizione di casi in cui bassi interessi, interessi di cattivo genere, o l'ignoranza della popolazione, anzi il più delle volte quest'ultimo motivo, abbiano cagionato delle deliberazioni sul senso accennato dall'onorevole San Severino; ma siamo sempre con ciò sulla vieta quistione: vogliamo noi o no aver fiducia nella intelligenza dei Comuni? Potrà verificarsi qualche eccezione a mettere in dubbio se sieno essi meritevoli della fiducia. Ma se conosco esservi state alcune di tali eccezioni, conosco d'altra parte molti Comuni che hanno fatto e fanno dei sacrifici serii onde promuovere le industrie.

Quale via vogliamo noi seguire? Quella di sorvegliare le deliberazioni dei Comuni per vedere se siano sempre dirette al fine di non osteggiare le industrie?

Io credo di no. Io credo che dobbiamo lasciare ai Comuni una certa latitudine, e che dobbiamo aver fi-

ducia nella libertà: perchè quando avvenga che i Consigli comunali prendano deliberazioni dettate dal timore che possano avere i proprietari che per la concorrenza delle industrie i salari si elevino, i salariati se ne accorgeranno, sapranno farsi ascoltare, sapranno nelle elezioni far conoscere il loro legittimo risentimento, ed è evidente che il risultato sarà che i più, che sono appunto i salariati, avranno ragione.

In sostanza in tutti i casi io sono persuaso che vi è sempre da fidare nell'intelligenza degli amministrati, imperocchè è direttamente contrario all'interesse del comune che siano inceppate le industrie locali.

Io credo che si possa quindi senza tema approvare la disposizione di questo articolo.

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Non ho detto ciò per fare opposizione all'articolo della legge, ma solo per fare vedere che non si poteva troppo realizzare la proposizione emessa dall'onorevole Ministro, la quale per lo meno soffre certamente parecchie eccezioni.

Ministro delle Finanze. Mi correggerò del troppo ottimismo che fosse stato nelle mie parole.

(Harità.)

Presidente. Se nessuno più fa osservazioni sull'articolo 11, lo metterò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per 100 della tassa accennata nell'art. 6. »

(Approvato.)

« Art. 13. La tassa di macellazione dei suini per uso particolare è ridotta a lire 3 nei comuni aperti contermini ai comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario; e a lire due negli altri comuni aperti.

» Questa tassa non sarà bonificata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territorii sopraindicati. I porchetti da latte sono esenti da tassa. »

(Approvato.)

« Art. 14. La legge 3 luglio 1864, N. 1827, ed il legislativo Decreto 28 giugno 1866, sui dazi interni di consumo e sulle tasse di fabbricazione della birra e delle acque gazzose, sono conservati in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

(Approvato.)

« Art. 15. È data facoltà ai Comuni chiusi abbuonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentarie vigenti per le guardie doganali del Regno. Tutte le spese che il Governo dovesse sopportare per l'esecuzione delle dette disposizioni, gli saranno rimborsate dai rispettivi Comuni interessati. »

(Approvato.)

« Art. 16. Con Decreto reale, deliberato in Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate :

« 1. Le norme per la determinazione e per il modo di riscossione dell'imposta sulla fabbricazione dei prodotti alcoolici col ragguaglio alla tassa stabilita per l'alcool a 78 gradi dell'alcolometro di Gay-Lussac ;

» 2. Le discipline e le altre condizioni per la riscossione di tale imposta, anche mediante abbonamenti coi fabbricatori, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge e dal legislativo Decreto succitati ;

» 3. Le disposizioni speciali a riguardo di coloro che estraggono l'alcool da prodotti accessori dell'agricoltura, esercitando tale industria in dettaglio ;

» 4. Le norme per la costituzione, per i cambiamenti, pel mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno alle dette linee ;

» 5. Le norme per la formazione dei consorzi dei Comuni aperti ;

» 6. Le cautele per la riscossione della tassa dei suini ad uso particolare nei Comuni aperti e nei territori dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario. »

(Approvato.)

« Art. 17. La presente legge entrerà in vigore col primo gennaio 1871.

(Approvato.)

Presidente. Torneremo ora all'Allegato K, che contiene le tasse scolastiche.

È aperta la discussione generale.

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Sagredo.

Senatore Sagredo. A me pare che deve cadere sotto gli occhi di tutti la gravità delle tasse che si mettono specialmente per le scuole governative. Si cerca di fare tutto il possibile per avere l'istruzione elementare a buon mercato, e questo perchè tocca ai Comuni, e poi si viene a mettere sulle scuole governative una tassa così grave.

Mi pare che la dizione dell'art. 1 non sia punto chiara.

Esso dice:

« Per ciascuno dei tre studi di giurisprudenza, medicina ed ingegneria, compresa la scuola di applicazione, è stabilita una tassa d'ammissione di lire 40 ed una tassa complessiva di lire 720. »

Ora, io domanderei al sig. Ministro se in queste L. 720 sia compresa, per ognuna delle tre classi, la laurea e tutte le spese che alla medesima vanno unite, come quelle degli esami, del diploma e simili.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi occorre

prima rispondere ad un appunto fatto dall'onorevole Senatore Sagredo, il quale, quantunque non sia stato seguito da una proposta formale, però includeva una censura.

Egli disse: si cerca di diffondere in ogni modo l'istruzione popolare, e poi si aggrava di tasse l'istruzione governativa, mentre l'istruzione elementare che dipende dai Comuni rimane interamente gratuita.

Io gli faccio osservare che già nell'altro ramo del Parlamento si sono elevate obiezioni in questo senso, e vi si è risposto in modo che parve soddisfacente alla Camera, ed io credo che il ricordare questa risposta basterà per dissipare i timori dell'onorevole Senatore Sagredo.

L'aggravamento delle tasse scolastiche non è sensibile che nei corsi universitari i quali conducono a professioni lucrose; leggerissimo invece per le scuole secondarie, e principalmente nei primi gradi di esse. Non furono per nulla aggravate le scuole normali e magistrali.

Avverto anzi tutto che il mio collega Ministro delle Finanze aveva proposto dapprincipio una misura generale, una decimazione, dirò, su tutte le imposte dirette, che erano aumentate del decimo, dal quale aumento naturalmente erano anche colpite le tasse scolastiche, come tutte le altre imposte, che direttamente colpiscono i cittadini come persone.

La Commissione destinata dalla Camera elettiva ad esaminare il progetto delle riforme scolastiche da me proposto, e che poi non venne discusso, fu chiamata anche nel seno della Commissione di Finanze, per vedere quale potesse essere l'effetto di un aumento, dirò così, meccanico del decimo su tutte le tasse scolastiche, e risultò subito che tale aumento avrebbe accresciuta e peggiorata la sproporzione, che già antecedentemente esisteva nelle tasse scolastiche, massime nel ramo dell'insegnamento professionale, sotto il quale nome io comprendo l'insegnamento universitario destinato a formare gli Avvocati, i Medici, gli Ingegneri.

Queste tasse erano fra loro sproporzionatissime.

Per esempio i Medici, che non corrono certamente la carriera più lucrosa, dappoichè devesi anche considerare la parte economica, pagavano lire 760. La tassa, (e con ciò rispondo anche alla domanda fattami dallo stesso onorevole Senatore Sagredo) la tassa era distribuita così: per l'ammissione lire 40; di poi lire 100 per ogni anno di corso; ed infine lire 120 per la laurea, in modo che, secondo gli anni di durata del corso, la tassa diventava maggiore o minore. Ora siccome dipende dal potere esecutivo e dai regolamenti lo aumentare, od il diminuire gli anni di corso, ne veniva che anche le tasse scolastiche seguivano la stessa sorte, ed erano del tutto in balia delle disposizioni del potere esecutivo. Citerò a questo riguardo l'esempio del corso di diritto che era di 5 anni, e importava la tassa di L. 620, a cui aggiunte L. 40 per prima tassa di ammissione, finiva a costare L. 660. Essendo stato di-

minuito il corso legale di un anno, venne ridotta per ciò solo la tassa a L. 560 e questo per fatto unicamente del potere esecutivo e per effetto dei mutati regolamenti scolastici.

Tale era lo stato delle cose quanto alle tasse universitarie. Se si fosse applicato materialmente l'aumento del decimo, il corso di medicina, già tassato più degli altri, sarebbe stato gravato di tasse complessive per 836 lire.

La Commissione parlamentare, d'accordo col Ministero, venne nella conclusione di mettere una tassa sola per tutte e tre le grandi Facoltà professionali; e stabilì per conseguenza la tassa di L. 760 per i legali, medici ed ingegneri qualunque sia il numero degli anni nei quali è distribuito il corso. E notisi che il maggior numero di anni d'un corso universitario se porta una maggior spesa per lo Stato, porta anche un aggravio per coloro che devono percorrere queste carriere nelle quali giunge più tardi il periodo in cui possono utilizzare la loro professione. Con ciò io credo aver risposto anche alla domanda che mi fece l'onorevole Senatore se nella tassa di L. 760 era tutto compreso, poichè dalle discussioni fatte alla Camera e dalla stessa relazione della Commissione di Finanze si vede che la somma di L. 760 è costituita dalla tassa di ammissione, dalla tassa annuale, e finalmente dalla tassa della laurea. Siccome però potrebbe avvenire che delle variazioni fossero fatte quanto alla laurea e quanto agli anni di corso, così fu aggiunto nell'art. 1, che la ripartizione della tassa sui diversi rami di studi sarà fatta con Decreto reale, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione. In sostanza dunque riassumendomi dico che quella somma comprende tutte le specie di tasse universitarie, dalla tassa primitiva di ammissione sino alla tassa ultima di laurea.

Senatore **Sagredo**. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni datemi, perchè non risultavano dalle testuali parole della legge.

Presidente. Non essendovi altri che prenda la parola nella discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« Per ciascuno dei tre stadi di giurisprudenza, medicina ed ingegneria, compresa la scuola di applicazione è stabilita una tassa d'ammissione di lire 40 ed una tassa complessiva di lire 720. La ripartizione di questa nei diversi rami di studio sarà fatta con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

• Per la Facoltà di filosofia e lettere e per quella di scienze fisiche e naturali, la tassa di ammissione è di lire 40, e la complessiva degli studi di lire 360, da ripartirsi come sopra.

• Le altre tasse universitarie pei diplomi che autorizzano alle professioni minori, sono stabilite:

Per la farmacia e il notariato

Tassa d'ammissione . . . L. 30
Id. Tassa complessiva degli studi « 120

Per la flebotomia — Tassa d'ammissione . . . « 15
Id. Tassa complessiva degli studi « 30
Per la veterinaria — Tassa d'ammissione . . . « 20
Id. Tassa complessiva degli studi « 100
Per l'ostetrica — Tassa d'ammissione . . . « 15
Id. Tassa complessiva degli studi « 50

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Due cose nella mia vita ho sempre grandemente desiderato, e sono la giustizia e l'istruzione pubblica: ma per mia disgrazia, ho dovuto, vivendo, veder crescere balzelli ed imposte anche a coloro che si dedicano allo studio.

Le condizioni delle nostre finanze sono tali che ci costringono ad imporre gravi sacrifici a coloro che si avviano alla carriera dell'istruzione pubblica, col farli pagare, e pagar molto.

Mi pare però che si debba pensare ad una classe che merita tutte le nostre sollecitudini, parlo della classe di quegli ingegni privilegiati ai quali, quanto la natura fu larga per lo intelletto, altrettanto la fortuna fu avara per le sostanze.

In tempi non molto lontani esistevano disposizioni le quali portavano esenzioni a vantaggio di quelli che avevano ottenuto posti gratuiti nel Collegio delle provincie ovvero in un collegio dello Stato. Quelle disposizioni davano favore anche alle scuole di ordine secondario, e che ora chiamansi liceo e ginnasio, nelle quali, a giudizio dei superiori, i giovani d'ingegno, che erano nell'impossibilità disoddisfare alle tasse, ne venivano dispensati.

Siccome qui non veggio fatta menzione alcuna di questi privilegi, mi nasce il timore che per avventura non vengano a cessare.

Io non lo voglio credere, e vedo con molto piacere che l'onorevole Ministro d'Istruzione Pubblica mi fa un cenno negativo.

Amerei però sentire dal suo labbro un'assicurazione positiva che per questi giovani d'ingegno privilegiato si mantenga sempre quel favore che l'antica legge loro accordava.

Pregherei quindi l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica a togliermi questo dubbio, ed accertarmi che dopo la promulgazione di questa legge, gli allievi i quali hanno meriti e sono in stato di povertà, continueranno a godere dell'esenzione, od almeno avranno qualche diminuzione delle tasse scolastiche che sono stabilite in questa legge.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Parlando con un egregio giureconsulto qual'è l'onorevole Senatore che m'interpella, non occorre gli ricordi che la legge attuale non riguarda che le materie della tassa, e non può quindi derogare le altre disposizioni di diversa

natura che riguardano i favori accordati agli studenti meritevoli.

Or le esenzioni dalle tasse, sia per merito, sia per povertà, che sono in vigore, devono continuare ad essere applicate. Anzi osserverò che mentre ora le tasse che si esigono per conto del Ministero dell'Istruzione Pubblica salgono complessivamente ad un milione e 750 mila lire, detratte naturalmente le esenzioni che si accordano, l'aumento chiesto dal Ministero essendo del decimo, avrebbe portato un maggior introito di 175,000 lire.

Ora i calcoli fatti dal Ministero e dalla Commissione porterebbero che questo aumento, misurato coll'intendimento di aggravare un po' più i corsi superiori, che io ho chiamato professionali e che hanno uno scopo principalmente economico, e di sollevare invece quelli che hanno per iscopo la coltura generale e la coltura iniziale come sono le tasse riguardanti il corso di Belle lettere e quelle che riguardano i corsi inferiori del Ginnasio e delle Scuole tecniche, dovrebbe fruttare in complesso secondo i calcoli fatti 230,000 lire.

C'è dunque un margine di circa 55,000 lire che dovrà naturalmente servire ad allargare sempre più il beneficio di queste esenzioni che giustamente si desiderano conservate, che io stesso voglio conservare perchè sono necessarie a temperare l'asprezza di queste disposizioni finanziarie

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Non posso che rendere grazie all'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che fu così cortese a rispondere alle mie domande. Non mi poteva aspettar meno da un uomo che, come lui, è esimio cultore delle scienze e delle lettere, e che per certo non sarà mai per dimenticare tutto ciò che si riferisce a quest'alto ed importante ramo della coltura nazionale.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola, metto ai voti l'art. 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'Art. 2.

« Le tasse dell'insegnamento liceale, ginnasiale e tecnico sono stabilite come segue:

Licei ed istituti tecnici (anni 3).

Tassa d'ammissione	L. 40
Tassa d'iscrizione annua	» 60
Tassa di licenza	» 75

Ginnasi (anni 5).

Tassa d'ammissione	L. 5
Tassa d'iscrizione.	
Pei primi tre anni	» 10
Pei due ultimi anni	» 30
Tassa di licenza	» 30

Scuole tecniche (anni 3).

Tassa d'ammissione	L. 5
Tassa d'iscrizione annua	» 10
Tassa di licenza	» 45

(Approvato.)

Presidente. Si passerà all'Allegato M:

Legge sulle tasse di Registro e Bollo.

È aperta la discussione generale. Se non si chiede la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli. Leggo l'articolo 1.

« È portato al 20 per cento l'aumento a titolo di sovrimposta stabilito sulle tasse di che nelle leggi 21 aprile 1862, n. 587; 6 maggio 1862, n. 593; 11 maggio 1865, n. 2276, articolo 10; 14 luglio 1866, n. 3121 e 3122; 28 dicembre 1867, n. 4137, articolo 9; 19 luglio 1868, n. 4480.

» La stessa sovrimposta del 20 per cento è estesa alle tasse stabilite dalla legge 26 luglio 1868, n. 4520; dagli articoli, 2, 4 e 23 della legge 21 aprile 1862, n. 588.

» Sono parimenti aumentate del 10 per cento le tasse che nelle diverse provincie del Regno sono dovute per il rilascio dei permessi di porto d'armi e delle licenze di caccia, e quelle stabilite dalla legge 17 maggio 1866 sulle concessioni di fiere e mercati.

» Nella liquidazione della sovrimposta non sarà tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intero le frazioni superiori al mezzo centesimo. »

Chi approva quest'articolo, si compiaccia di alzarsi. (Approvato.)

« Art. 2. È accordata agli ispettori e ricevitori del Registro e Bollo ed ai cancellieri giudiziari una retribuzione in ragione del 10 per cento sulle soprattasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunciate, e dipendenti:

» 1. Da non fatto uso della carta bollata o delle marche da bollo prescritte;

» 2. Da ommissa registrazione di atti e contratti soggetti a tale formalità entro termine fisso;

» 3. Da non fatta denuncia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o dell'avveramento di condizioni sospensive;

» 4. Da ommissa denuncia di successioni o da ommissione dei beni d'ogni specie nelle denunce presentate.

» La retribuzione per le contravvenzioni di che ai suddetti numeri 2, 3 e 4 non è dovuta al ricevitore del registro quando gli atti e le denunce siano presentati volontariamente per la registrazione e la liquidazione delle tasse e soprattasse dovute. »

(Approvato.)

« Art. 3. Se l'unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova avrà luogo contemporaneamente all'attuazione della presente legge, e quindi

si darà il caso previsto dall'articolo 46 della legge 19 luglio 1858, n. 4480, il Governo avrà facoltà di ordinare per Decreto Reale le occorrenti disposizioni transitorie.

» Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente legge, sono intanto aumentate del dieci per cento le imposte normali, salve le addizionali oggi in vigore nelle provincie Venete e Mantovana in forza delle leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 4. È data facoltà al Governo del Re di determinare con Decreto Reale l'epoca in cui la presente legge andrà in osservanza, e di stabilire le norme per la sua esecuzione. »

(Approvato.)

Presidente. Farei osservare che legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile: Allegato N, è piuttosto lunga: se il Senato credesse, si potrebbe rimandare a domani, ed intanto procedere alla discussione di qualche altro progetto di legge che è all'ordine del giorno.

Incominceremo dunque da quello per la leva militare dei nati dell'anno 1849.

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 71.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno dimanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva sui giovani nati nell'anno 1849. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a 40,000 uomini. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravanzarono dopo che sarà completato il contingente di 1^a categoria, formeranno la 2^a categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 10 luglio 1857, N. 2261. »

(Approvato.)

« Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854 il contingente di 1^a categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

» Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 29 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, quale era prima della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 6. L'assenza di cui nel precedente articolo 5, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del Comune dell'ultimo domicilio o resi-

denza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

(Approvato.)

Si passa ora, prima di procedere allo squittinio segreto di questa legge, alla discussione del progetto portante il numero 74 per la rettificazione degli articoli 87 e 95 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 già modificati colla legge 24 agosto 1862.

(V. *atti del Senato* N. 74).

« Articolo unico. Gli articoli 87 e 95 della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854 stati modificati colla legge del 24 agosto 1862, N. 767, sono rettificati e completati nel seguente modo:

» **Art. 87.** È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello stato, purchè quest'ultimo.

« 1. Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'articolo 156.

« 2. Non sia arruolato nel corpo reali equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

« 3. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare.

« **Art. 95.** Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaecia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

» In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'articolo 87. »

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, siccome la legge è composta d'un solo articolo, si rimanda a squittinio segreto.

Veniamo ora alla discussione del progetto per l'approvazione della convenzione relativa all'utilizzazione del sale prodotto nello Stagno d'Orbetello.

(V. *atti del Senato* n. 58)

« Art. unico. È approvata la convenzione, a tenore degli annessi allegati A e B, colla quale il Governo concede per 25 anni al dottore Gustavo Simi di Livorno la facoltà di valersi del sale che naturalmente o artificialmente si produca nello Stagno di Orbetello provincia di Grosseto, per utilizzarlo nella fabbricazione della soda e di altri prodotti chimici. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, essendo d'un articolo solo, si farà poi lo squittinio segreto.

Do ora lettura del progetto di legge per la costruzione del Porto di Reggio di Calabria così concepito.

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 59.)

È aperta la discussione generale.

Senessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli, che rileggo.

« Art. 1. È autorizzata la costruzione del porto di Reggio di Calabria da eseguirsi in 6 anni in base al progetto di quell'ufficio del genio civile e per la spesa di lire 3,040.000. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere saranno appaltate per asta pubblica entro il 1870 dal municipio di Reggio di Calabria; saranno eseguite sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dallo stesso municipio a misura dell'avanzamento dei lavori. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contratto dopo l'asta dovrà essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed i patti ed il progetto delle opere non potranno essere in alcuna parte modificati senza la previa annuenza del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il comune di Reggio di Calabria è sostituito allo Stato nel diritto di richiedere e di riscuotere, secondo la legge 20 maggio 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso della provincia e degli altri comuni del circondario nella spesa approvata colla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 5. Lo Stato soddisfarà la quota che gli spetta a termini di legge per l'opera suindicata in tante rate annuali di lire 125,000 da iscriversi nei bilanci dei lavori pubblici, a partire dal 1873, e da pagarsi al comune di Reggio di Calabria allo scadere d'ogni anno semprechè i lavori siano regolarmente progrediti in relazione all'articolo 1.

« Sulle quote dovute dallo Stato non decorrerà alcun interesse. »

(Approvato.)

Presidente. Passiamo al progetto di legge per l'autorizzazione delle opere di sistemazione del porto di Bari.

Ne do lettura.

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 60.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli:

Rileggo l'articolo 1.

« È autorizzata la sistemazione del porto di Bari mediante la spesa di lire 4,200,000, in base al progetto dell'ufficio del Genio civile di Bari, e da eseguirsi nel termine di otto anni decorrenti dall'approvazione del contratto, salva al comune di Bari la facoltà di convenire coll'impresario dell'opera un termine più breve, restando a carico del comune l'onere derivante da questo fatto. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere di sistemazione saranno appaltate per asta pubblica dal municipio di Bari entro il 1870, eseguite secondo il progetto e l'annesso capitolo, sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dallo stesso municipio a misura dell'avanzamento dei lavori. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contratto dopo l'asta dovrà essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, e non potranno né i patti né il progetto delle opere essere in alcuna parte modificati senza la previa autorizzazione del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il municipio di Bari è sostituito allo Stato nel diritto di chiedere e riscuotere, secondo la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso della provincia di Bari e degli altri comuni del circondario nella spesa approvata colla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 5. Lo Stato soddisfarà la quota che gli spetta a termini di legge per l'opera suindicata, mediante tante annualità di lire 175,000 da iscriversi nei bilanci dei lavori pubblici a partire dal 1873, e da pagarsi al comune di Bari, con che i lavori progrediscano regolarmente in relazione all'art. 1.

» Sulla quota a carico dello Stato non decorrerà alcun interesse. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il Municipio di Bari si obbliga di pagare direttamente allo Stato il debito arretrato dei diversi enti interessati nell'opera del porto di Bari nella somma rilevante in capitali ed interessi a lire 382,498 08, cioè:

Metà del capitale anticipato dallo Stato per le prime opere del porto	L. 318,748 40
Interessi al 4 per cento dal 1866 a tutto il 1870 aggiunti a detto capitale . . . »	63,749 68
Totale	L. 382,498 08

» Questa somma sarà dal Governo ritenuta sulle ultime tre rate del suo concorso nella spesa per la costruzione del porto di Bari.

» Frattanto il Municipio, a cominciare dal 1871, corrisponderà allo Stato, a semestri maturati, l'interesse nella misura del 4 per cento sull'anzidetta somma di lire 382,498 08, stanziando la relativa spesa nei bilanci comunali come spesa obbligatoria.

» Il Municipio di Bari è sostituito allo Stato nel diritto di richiedere e riscuotere dagli altri enti interessati nel porto di Bari, le quote da ciascuno di essi dovute tanto per capitale quanto per interessi, di cui nel presente articolo. Tali quote di debito saranno annualmente stanziare nei rispettivi bilanci della pro-

vincia e dei comuni cointeressati, siccome spese obbligatorie. »

(Approvato.)

Presidente. Abbiamo ancora il progetto di legge per dar facoltà al Municipio di Firenze di imporre un contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui ad alcune opere comprese nei piani regolatori e di ampliamento della città.

Leggo il testo:

(Vedi *infra* e atti del Senato n. 56.)

Sono uniti a questo progetto di legge gli allegati *A*, *B*, *C*, *D* delle opere che si fanno in Firenze e che sono ritenute di utilità pubblica.

Domando al Senato se crede che si debbano leggere questi elenchi.

(Voci: No, no.)

Presidente. Allora apro la discussione generale su questo progetto di legge.

Non prendendosi da alcuno la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Releggo l'articolo 1:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere comprese negli uniti elenchi *A*, *B*, *C*, *D*; ed il Comune di Firenze ha facoltà di chiamare a contributo nella spesa i proprietari dei beni confinanti o contigui,

i quali, per la esecuzione delle opere stesse, vengono a conseguire un maggior valore. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, N. 2359. »

(Approvato.)

« Art. 3. Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Firenze ed approvato per Decreto Reale, previo l'avviso della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, provvederà per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Domani i signori Senatori sono invitati alle 2 in seduta pubblica, e vorrei che avessero la compiacenza di intervenire più presto possibile, perchè allora si potrà procedere più speditamente nei nostri lavori.

Il numero dei Senatori era nei giorni precedenti discreto, ma pare che lo zelo siasi alquanto raffreddato, per cui non si potrebbe ora nemmeno procedere allo squittinio segreto sui progetti dianzi discussi.

Voglio sperare che domani questo numero non mancherà, anzi sarà per crescere.

La seduta è sciolta (5 1/2).